

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 4 dicembre 2018**

***La VIA Regionale***

**Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Giuseppina Liuzzo**

# Domande & Risposte

## **1. Per quanto attiene l'istruttoria della VIA è obbligatoria la conferenza dei servizi? Chi è l'autorità competente per monitoraggio delle valutazioni effettuate con la VIA?**

La Conferenza di Servizi rappresenta tipicamente la fase successiva all'istruttoria, attiene alla fase decisoria come anche chiaramente declinato nel D.Lvo 152/06 art. 27-bis.

In ordine alla verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni scaturite dal parere VIA, l'Autorità responsabile del controllo è la stessa che ha rilasciato il provvedimento ambientale finale (sia nelle forme e nei modi dell'art. 27 e 27 bis, come ai sensi e per effetto dell'art. 23, del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii). *“Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. (...)3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.”*

## **2. La procedura delle terre e rocce da scavo è inseribile solo nella VIA o anche nello screening VIA?**

La gestione delle terre e rocce da scavo fa parte delle elaborazioni progettuali. In presenza di cantieri assoggettabili a VIA, scaturiscono particolari modalità e limiti e conseguenti azioni gestionali, volte anche alla verifica di eventuali operazioni di recupero ambientale in siti tutelati e protetti.

## **3. Lo screening VIA è preliminare al procedimento autorizzativo o può essere coordinato?**

Lo screening VIA, sicuramente preliminare (anche per il corretto avvio dell'AIA, ad esempio), può far parte di procedure integrate (inserite o meno nel ciclo di PAUR), quali, ad esempio: verifica di assoggettabilità a VAS e verifica a VIA; verifica a VIA con riesame AIA e screening V.Inc.A., ecc.

## **4. Vista la complessità della procedura, può il Ministero creare una raccolta di esempi di atti approvati sia dalla Regione che dalla Provincia secondo il 27bis, allo scopo di uniformare e perché no semplificare la procedura?**

Il D.Lvo 152/06 vigente come modificato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 104, dispone, all'art. 7-bis. *“Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA”, comma 9: 9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti*

*adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA*

Inoltre presso i siti e i portali delle valutazioni ambientali è possibile reperire – e utilizzare nelle forme e nei modi di legge – informazioni sullo stato dell’ambiente e sui progetti che potrebbero eventualmente interessare fattispecie, localizzazioni, caratteristiche, ecc. analoghe al caso da istruire e valutare, anche ai fini delle eventuali determinazione di cumuli. In ogni caso le Amministrazioni competenti e/o procedenti dovrebbero alimentare gli open data (e i propri SIT) che dovrebbero essere fruiti, per le finalità consentite, dalle utenze generiche come dal pubblico interessato.

Tale opportunità, disposta peraltro da norme e regolamenti vigenti può concorrere all’obiettivo della “semplificazione” o della “facilitazione”, sia in fase di concorso istruttorio (per le eventuali integrazioni e le valutazioni delle informazioni ambientali e progettuali rese dal proponente) sia in fase di “consultazione”.

**5. Per un progetto di realizzazione di una pista di motocross con previsione di flusso di pubblico ingente (anche 50.000 persone per veneti mondiali), è legittimo convocare la Commissione Pubblico Spettacolo della Prefettura ed il Comitato di Pubblica Sicurezza della Prefettura e Questura che si devono esprimere sugli aspetti di sicurezza e anche di viabilità, che hanno sicuramente ripercussioni sull'ambiente e la loro espressione è indispensabile per la realizzazione di tali grandi eventi. Se non ritengono di intervenire come si può fare?**

Ogni tipologia progettuale, anche sulla base della localizzazione e delle relazioni con piani e/o progetti preordinati o di riferimento, è assoggettata per legge di settore a verifiche, pareri e autorizzazioni, anche ai fini dell’esercizio. Le Commissioni citate partecipano al ciclo del procedimento amministrativo per autorizzare l’esercizio del progetto. In tale ciclo di progetto e della sua valutazione, volto al rilascio del provvedimento finale, si innestano gli endoprocedimenti ambientali quali la VIA, la VAS e la V.Inc.A..

**6. Che rapporto giuridico sussiste tra la determinazione motivata di conclusione della cds ed il PAUR? in quale momento si ha l'acquisizione dei diversi titoli abilitativi? nel momento dell'ultima seduta della cds o successivamente in allegato al PAUR?**

La Conferenza dei Servizi rappresenta la sede in cui confluiscono tutti i pareri, compresi quello di VIA, e si conclude normalmente con un verbale finale. Per il PAUR verrà rilasciato apposito parere attraverso un Decreto (che può essere emanato dall’organo politico, qualora disposto da norme e regolamenti, o più comunemente, dalla Dirigenza apicale). Il Decreto o pare PAUR, a sua volta, sarà inserito nel provvedimento finale di competenza del “sistema” SUAPE, come eventualmente della Regione (grandi impianti e sistemi di interesse e/o dimensione regionale) o dalle Province, Città Metropolitane, ecc.

**7. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 il termine perentorio di 30 giorni entro cui presentare le integrazioni ai fini della completezza della documentazione non viene rispettato l'istanza viene archiviata o può essere concessa una proroga?**

Nel caso del PAUR abbiamo visto che la fase di cui all’art. 23 può prevedere la richiesta di

documentazione integrativa. Richiamiamo il comma che risulta utile per il riscontro: “3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”

## **8. Nel caso di non assoggettabilità a VIA, L'AC può comunque dare delle prescrizioni?**

Tra le novità introdotte con il D.lvo 104/2017 compare quella relativa alla facoltà, attribuita al soggetto proponente, di richiedere eventuali prescrizioni per la fase di verifica di assoggettabilità, ferma restando la condizione delle eventuali prescrizioni o “condizioni” disposte in sede di parere VIA. Ecco le due situazioni tipiche:

- **condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA:** prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;
- **condizione ambientale del provvedimento di VIA:** prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio

## **9. Un dottore Agronomo è competente per redigere studi di impatto ambientale o anche verifiche di assoggettabilità alla VIA relativi ad impianti di trattamento rifiuti?**

La competenza alla redazione degli Studi e delle Relazioni Ambientali deve essere comprovata sia attraverso i titoli e le specializzazioni, come anche attraverso le esperienze e gli incarichi professionali, attestabili dagli Ordini di appartenenza nei modi e nelle forme di legge.

Per i professionisti delle PPAA, dal momento che i loro curricula sono spesso pubblicati e che lo stesso D.lvo 104/2017 li ha inseriti tra i potenziali esperti della Commissione nazionale VIA, basterebbe l’attestazione del Dirigente e/o del Coordinatore dell’Ufficio/Servizio/Area della PA di appartenenza.

## **10. Un geologo o ingegnere può firmare una relazione forestale?**

Ritengo che la competenza possa essere ascrivibile al Dottore Forestale. Nulla toglie che gli altri professionisti, ciascuno per le proprie competenze (geologiche, geotecniche, ...) potrebbe firmare il documento in maniera congiunta.

**11. Il dpr 120/17 prevede all'art.9 che la trasmissione del piano di utilizzo terre e rocce da scavo avvenga prima della conclusione del procedimento. Come si può valutare il piano se io lo ricevo alla fine del procedimento? ci sono linee guida per gestire il piano di utilizzo all'interno del PAUR? è prevista un'approvazione del piano di utilizzo all'interno del PAUR o si considera la presentazione del piano come una sorta di autocertificazione su cui poter intervenire con eventuali prescrizioni?**

Intanto il Piano (o la Dichiarazione) di utilizzo fa parte integrante della documentazione progettuale e si può agevolmente collocare nella fase della "Cantierizzazione" e già ad un livello di Progetto di fattibilità tecnico-economica (e dello studio preliminare) in quanto la fase di cantiere è chiamata in causa fin dalle prime fasi di elaborazione progettuale dal Codice dei contratti vigente. Il Piano o la Dichiarazione di utilizzo sono formati in maniera definitiva dopo una lunga e coerente disamina e valutazione del progetto che acquisisce tutti i pareri, nn.oo., atti di assenso comunque denominati, in fase di progetto definitivo.

**12. Può mandare link riferimento delle checklist recepite dal ministero per dettaglio informazioni documenti VIA?**

È lo stesso del Portale, ma ad un livello più basso. Le checklist sono contenute nella modulistica. Personalmente ho elaborato e fornito alla regione Siciliana, la mia traduzione non ufficiale. In particolare:

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>

*Modulistica - Valutazione Impatto Ambientale*

Tra i documenti sono presenti le *Liste di controllo* che contengono la parti delle checklist europee che il MATTM ha stabilito di adottare.

**13. Vanno coinvolti nel PAUR anche gli enti di livello statale es vigili del fuoco?**

Ogni tipologia progettuale, anche sulla base della localizzazione e delle relazioni con piani e/o progetti preordinati o di riferimento, è assoggettata per legge di settore a verifiche, pareri e autorizzazioni, anche ai fini dell'esercizio. Detti enti esprimono il loro parere di legge, se dovuto, per il progetto; potrebbero intervenire nella fase di consultazione VIA se ad essi viene attribuita la funzione di "Soggetto Competente in Materia Ambientale". In ogni caso partecipano alla Conferenza dei Servizi in presenza o anche inviando telematicamente il proprio parere.

**14. Per impianti sorti precedentemente alla normativa in materia di VIA, in fase di riesame/rinnovo autorizzazione, va attivata la procedura di VIA?**

Il principio che vale, per tutti i rinnovi e i riesami è sempre quello dello "ius interveniens", della norma/diritto che nel frattempo è intervenuta e che rilascia, a detto tempo, la sua efficacia. A seconda della tipologia dell'opera se inserita negli allegati II bis e IV, va avviata la verifica se non vi sono modifiche sostanziali e non vi sono superamenti dei criteri e delle soglie. In tutti gli altri casi si procede con la valutazione appropriata.

**15. Art. 27 bis comma 7 "la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzativo unico regionale e comprende il prov. di VIA ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del pro., recandone l'indicazione esplicita .." con la precedente domanda mi riferivo a questo passaggio della norma. Non è ancora chiaro ...**

La Conferenza dei Servizi rappresenta la sede in cui confluiscono tutti i pareri, compresi quello di VIA, e si conclude normalmente con un verbale finale. Per il PAUR verrà rilasciato apposito parere attraverso un Decreto (che può essere emanato dall'organo politico, qualora disposto da norme e regolamenti, o più comunemente, dalla Dirigenza apicale).

**16. Sotto quale forma deve essere espresso il parere della PA all'interno del processo di VIA Regionale? (semplice parere o Provvedimento Dirigenziale espresso?)**

Parere espresso motivato.